



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

25

ORIGINALE

In data

30/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

L'odierna seduta Consiliare si terrà "A porte chiuse" in "presenza fisica contingentata e mista", in aderenza alle disposizioni emergenziali, ai sensi dei seguenti provvedimenti: art.75 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito nella Legge 27 del 24/04/2020 - D.L. 19 del 25/03/2020 convertito nella Legge 35 del 25/05/2020 - D.L. 33 del 16/05/2020 convertito nella Legge 74 del 14/07/2020 - DPCM del 18/10/2020 - Circolare Ministero dell'Interno del 27/10/2020. Ai fini di trasparenza amministrativa l'odierna seduta verrà, comunque, trasmessa in diretta streaming (solo audio) sul sito istituzionale del Comune.

Risultano all'appello nominale:

I

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenza</i>
SCARPELLI ANGELO	S
SCARPELLI PASQUALE	S
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE	S
BASCO PAOLA	C
LANDENA EMANUELA	S
GIROLETTI MAURO	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	C
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE	C
VITTONI GIUSEPPE	S
FRANCESCHINI PAOLO	S
RIVA MARCO ANGELO	C
PARNI VERONICA	C
INGIARDI GIAMPIETRO	C
<i>Presenti in sede n. 7</i>	<i>Presenti in collegamento n. 6 Assenti n. 0</i>

Partecipa in collegamento alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Rientra in aula il Consigliere Comunale Paolo Franceschini, ora i presenti e votanti sono n. 13;

Il Sindaco pone in discussione il punto n. 3 dell'O.d.G;

Illustra l'argomento l'Assessore Luciano Giuseppe Beccaria come da registrazione, precisando che è stato un lavoro intenso e proficuo di Commissione Servizi alla Persona, grazie anche alla collaborazione della minoranza, all'attività dell'Assistente Sociale Lotti e al coordinamento del Presidente Sara Vagni. Chiede al Consigliere Comunale Paolo Franceschini, in quanto componente della Commissione nominato dalla minoranza, per eventuali parole di ringraziamento. Il Consigliere Comunale Paolo Franceschini prende la parola e illustra il lavoro effettuato dalla Commissione. Nel contempo propone l'inserimento di un nuovo articolo nel Regolamento, in aggiunta alla numerazione predisposta, in maniera che, successivamente all'entrata in vigore dello stesso Regolamento, la Polizia Locale è delegata alla predisposizione di un censimento delle VLT presenti nei pubblici esercizi del territorio comunale;

Il Sindaco propone 5 minuti di sospensione dei lavori consiliari per formalizzare l'Emendamento annunciato dal Consigliere Comunale Paolo Franceschini;

Al termine dei 5 minuti vengono ripresi i lavori consiliari;

Viene presentato un Emendamento sottoscritto dai Consiglieri Comunali Paolo Franceschini e Mauro Giroletti con il seguente testo che il Segretario Comunale legge ad alta voce: "Inserimento nuovo art. 14 (in coda nel Regolamento): Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la Polizia Locale è delegata alla predisposizione di un censimento delle VLT presenti nei pubblici esercizi presenti nel territorio comunale";

Il Sindaco preso atto che non ci sono interventi in merito, pone in votazione l'Emendamento presentato a firma dei Consiglieri Paolo Franceschini e Mauro Giroletti:

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

L'emendamento viene accettato ed allegato al presente verbale sotto la lettera B) e diventa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Sindaco preso atto che non ci sono ulteriori interventi in merito pone in votazione l'O.d.G. n.3 opportunamente emendato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di garantire che il gioco lecito, sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga:

- riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica;
- favorendo il risparmio familiare;
- la continuità affettiva e la serenità domestica;
- l'integrità del tempo di lavoro;
- la sicurezza urbana;
- il decoro e la viabilità;

VISTA l'importanza di limitare le conseguenze sociali dell'offerta del gioco d'azzardo su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco;

RITENUTO, pertanto, di dotarsi di apposito Regolamento redatto a cura della Commissione Servizi alla Persona del Comune di Sergnano;

VISTA la bozza di Regolamento pervenuta dal Presidente della Commissione Servizi alla Persona in data 01/02/2021, ns. Prot. 0000766, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli art. 30 e 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Effettuata la votazione, presenti n. 13 Consiglieri, contrari n.0, astenuti n.0, favorevoli n. 13, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni citate in premessa, l'allegato A "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo", così come integrato dall'emendamento approvato ed ora composto da n. 14 articoli, dichiarandolo parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) **DI DARE ATTO CHE** il nuovo Regolamento approvato è soggetto ai sensi dell'art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione e, quindi, dopo l'esecutività della presente delibera, dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.
- 3) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione e l'allegato Regolamento comunale sul sito internet istituzionale del Comune, nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente.
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile dei Servizi alla Persona e al Responsabile della Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza.

Successivamente, al fine adempiere in tempi celeri all'approvazione dell'Allegato, con votazione e con voti contrari n. 0, astenuti n.0, favorevoli n.13, espressi in forma palese da n.13 presenti e votanti, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO
PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DELLE PATOLOGIE
E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE
AL GIOCO D'AZZARDO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° del 30/04/2021

REGOLAMENTO

INDICE - SOMMARIO

Art. 1	Principi generali e ambito di applicazione
Art. 2	Finalità
Art. 3	Procedura per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate
Art. 4	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco presso pubblici esercizi
Art. 5	Orari di esercizio delle attività
Art. 6	Informazioni alla clientela e pubblicità
Art. 7	Tutela delle categorie vulnerabili
Art. 8	Misure di contenimento e prevenzione al fenomeno del gioco d'azzardo patologico
Art. 9	Misure premiali per esercizi 'no slot'
Art. 10	Divieti
Art. 11	Sanzioni
Art. 12	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Censimento V.L.T.

REGOLAMENTO

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., di seguito TULPS, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali per le finalità indicate nel successivo punto 2.
2. Sono pertanto oggetto del presente regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, aventi le caratteristiche definite dall'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS e ss.mm.ii., che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/ new slot e sale giochi tradizionali);
 - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e a un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT – videolottery – sale SLOT);
 - c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d) sale bingo soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - a) i giochi definiti 'proibiti' ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online gestite da soggetti che hanno sede in Stati esteri; per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni;
 - b) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio e non vi sia l'elemento dell'azzardo), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - c) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 - d) i giochi tradizionalmente caratterizzati da modalità che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione, quali ad esempio il totocalcio e la tombola, se contestualizzati all'interno di attività socializzanti.

Art. 2

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che il gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

REGOLAMENTO

2. L'Amministrazione intende inoltre disincentivare il gioco nella sua forma compulsiva che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si ispirano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, comporta nella dimensione privata, lavorativa e cercando di contenere in particolare i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano e della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art. 3

Procedura per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
2. Alla medesima licenza è soggetto l'aumento del numero di apparecchi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie complessiva destinata al gioco, ed ogni modifica societaria relativa all'individuazione dell'esercente.
3. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, e alla gestione di sale bingo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.
4. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte del concessionario autorizzato, sulla base della normativa nazionale vigente.

REGOLAMENTO

Art. 4

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco presso pubblici esercizi

1. Le tipologie di punti vendita nei quali è consentito l'esercizio del gioco, oltre ai parametri numerici, la modalità e il posizionamento degli apparecchi installabili sono stabiliti con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
2. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e ss.mm.ii., è vietata la collocazione/nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale come definito dalla D.G.R. X/1274 del 24/01/2014), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
Sono equiparati alla nuova installazione:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, ove per concessionario si intende il soggetto che noleggia gli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
3. Non possono, inoltre, avvenire nuove collocazioni di sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.
Per 'nuove collocazioni' si intende la prima installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.
4. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
5. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Art. 5

Orari di esercizio delle attività

1. Gli orari di esercizio delle attività di gioco lecito di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, al fine di garantire la tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di fruizione di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) determinazione di specifiche fasce orarie di interdizione all'attività di gioco al fine di impedire l'esercizio continuativo del gioco che, da comportamento compulsivo, può divenire dipendenza patologica possibilmente armonizzando tali fasce orarie con quelle dei Comuni del sub-ambito e, più in generale, dei Comuni limitrofi che hanno adottato specifiche regolamentazioni; in modo tale da limitare, per quanto possibile, fenomeni di spostamento di giocatori da un locale di un comune ad un altro locale di un comune differente.
 - b) valutazione dei dati epidemiologici relativi alla patologia del gioco d'azzardo patologico.

REGOLAMENTO

Art. 6

Informazioni alla clientela e pubblicità

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'apposizione permanente su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, in modo visibile al pubblico, del nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;
 - d) l'esposizione su ciascun apparecchio, in modo chiaro e ben visibile, delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - e) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta;
 - f) l'obbligo per i gestori di invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica (che deve essere a disposizione dei giocatori) per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.
2. Il cartello riportante il divieto di gioco per i minori di cui al comma 1 lett. e dovrà avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 297 x 210) e dovrà essere scritto in italiano, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tale cartello è disponibile sul sito dell'Amministrazione Comunale.
3. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello deve avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 297 x 210) per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il fac-simile di tale cartello è disponibile sul sito dell'Amministrazione Comunale.
4. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
5. È vietata sul territorio comunale qualsiasi forma di pubblicità del gioco d'azzardo lecito, espressa con cartelli e altri mezzi pubblicitari, che inciti alla pratica del gioco.

Art. 7

Tutela delle categorie vulnerabili

1. Al fine di evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano:
 - a) ad esporre all'interno degli ambienti da gioco orologi a muro ben visibili che consentano di percepire lo scorrere del tempo;
 - b) a garantire una costante illuminazione a giorno dei locali allo scopo di ridurre l'impatto derivante dallo stimolo visivo ripetuto dei colori provenienti dalle apparecchiature da gioco.

REGOLAMENTO

Art. 8

Misure di contenimento e prevenzione al fenomeno del gioco d'azzardo patologico

1. L'Amministrazione Comunale e le società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tale attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipulazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione Comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
2. Le società controllate dall'Amministrazione Comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
3. Il Comune di Sergnano non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre il Comune non stipulerà convenzioni con enti che sponsorizzano e pubblicizzano attività di gioco d'azzardo.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o visibili dall'esterno che pubblicizzino le attività di gioco lecito di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul fenomeno all'interno delle scuole, delle aziende e nell'ambito dei servizi sociali, oltre ad eventi pubblici per tutta la cittadinanza anche in collaborazione con le altre istituzioni ed Enti locali.
6. È istituita sul sito dell'Amministrazione Comunale apposita sezione dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del gioco d'azzardo contenente dati e informazioni utili agli esercenti e alla cittadinanza.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di valutare eventuali difformità rispetto al presente regolamento di ogni singolo esercizio già autorizzato (e solo in tali casi) al fine di limitare per quanto possibile impatti negativi su economie locali già strutturate. Le ragioni di eventuali ulteriori rinnovi dovranno comunque essere resi chiaramente espliciti a tutta la cittadinanza.

Art. 9

Misure premiali per esercizi 'no slot'

1. L'Amministrazione comunale valuterà forme premianti per gli esercizi "No Slot" che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali premialità possono consistere in agevolazioni fiscali, bandi di finanziamento rivolti ad attività "No slot", riconoscimenti civici.

REGOLAMENTO

Art. 10

Divieti

1. È fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nei seguenti esercizi ed aree:
 - a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro che si trovino interne alle sale bingo;
 - b) nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
 - c) nelle aree dei pubblici esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre.
2. Fermo restando gli obblighi dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 di indicare formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, ai sensi dell'articolo 9 del D. L. 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito dalla Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro ed è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l'esposizione di copie fotostatiche di biglietti "gratta e vinci" o tagliandi di lotterie di qualunque genere, che abbiano determinato vincite nell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art. 11

Sanzioni

1. L'Amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
4. La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013);
5. La violazione del Regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €. 5.000,00 (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015);
6. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013);
7. La violazione della prescrizione sulle modalità di limitazione ai minori dell'accesso agli apparecchi, attraverso la tessera sanitaria comporta la punizione con sanzione amministrativa pari a € 10.000 per

REGOLAMENTO

ciascun apparecchio ai sensi dell'articolo 24 commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività, le autorizzazioni di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, come previsto dall'art. 24 comma 21 del D.L. 98/2001;

8. La violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), comporta la sanzione amministrativa, da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013);
9. La violazione delle ulteriori prescrizioni in materia di pubblicità, previste dal DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n° 96 (divieto di pubblicità sui mezzi di informazione/comunicazione, divieto di sponsorizzazione di manifestazioni pubbliche), comportano una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità;
10. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013);
11. Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 500,00;
12. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. n° 773 del 18/06/1931 sono puniti a norma degli art. 17.bis, 17.ter, 17 quater e 110 del medesimo.

Art. 12

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento devono essere revocate se:
 - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali previsti ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;
 - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
 - c) le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
 - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del TULPS;
 - e) L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano circostanze che ne avrebbero imposto il diniego.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate.
4. Le autorizzazioni decadono:
 - a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
 - b) quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS è trasferita in altra sede o in caso

REGOLAMENTO

di trasferimento di titolarità;

c) quando l'esercente perda i requisiti morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Le autorizzazioni possono essere revocate, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
6. All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione. Decorso tale termine si procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali vigenti in quanto applicabili.


Art. 14

Censimento V.L.T.

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, la Polizia Locale è delegata alla predisposizione di un censimento delle V.L.T. presenti nei pubblici esercizi presenti nel territorio comunale.

SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO, LA POLIZIA LOCALE È DELEGATA ALLA PREDISPOSIZIONE
DI UN CENSIMENTO DELLE VLT PRESENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ESERDA MENTO.

 CONSIGLIERE COMUNALE

 CONSIGLIERE COMUNALE



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 25

Del 30/04/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 26/04/2021 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Servizio LOTTI MAIDE</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE <hr/> Data 26/04/2021 <p style="text-align: right;">II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA</p>

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 29

SEDUTA N.4



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 30/04/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE
PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FICARELLI MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).